

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AGGREGATI DI SPESA	CAPITOLI	DATI FINANZIARI DI COMPETENZA			DATI ECONOMICI		
		ANNO 1993	ANNO 1994	VAR % 94/93	ANNO 1993	ANNO 1994	VAR % 94/93
6 - Accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni							
- Compensi ai medici liberi professionisti a capitolato, ecc	CAP. 10419	7 929	8 056	1.6	7 929	8 056	1.6
- Premio di operos ai medici lib. prof. a capitolato (assegn.F do medici capitolato)	CAP 21502	134	488	264.2	41	431	951.2
Totale		8.063	8.544	6,0	7.970	8.487	6.5
7 - Servizi affidati ad altri Enti							
- Servizio contributi agricoli unificati	CAP. 10420	190.000	216.801	14.1	190 000	216.801	14.1
- Amministrazione delle Poste (pagamento pensioni)	CAP. 10420	377.445	387 035	2.5	377 445	387.035	2.5
- Servizio di cassa (Banche e Ban- coposta)	CAP. 10422	85.065	91.815	7.9	85 065	91 815	7.9
- Consorzio esattori, esattorie e ricevitorie	CAP. 10420	196	91	-53.6	196	91	-53.6
- Casse marittime ed altri Enti	CAP 10420	15 776	21.995	39.4	15 776	21.995	39.4
- Unità sanitarie locali	CAP. 10437	390	41	-89.5	390	41	-89.5
Totale		668.872	717.778	7,3	668.872	717.778	7.3
8 - Spese per altri beni e servizi (convegni, libri e riviste, con- sulenze, spese di rappresentanza, traduzioni, erogazioni pubblicitarie, ecc)	CAP. 10401 CAP. 10417 CAP. 10424 CAP 10425 CAP 10430 CAP. 10436	15.338	12 785	-16.6	15 338	12.785	-16.6
Totale		15.338	12.785	-16,6	15.338	12.785	-16,6
9 - Spese per concorsi	CAP 10408	195	260	33.3	195	260	33.3
Totale		195	250	33,3	195	260	33,3

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AGGREGATI DI SPESA	CAPITOLI	DATI FINANZIARI DI COMPETENZA			DATI ECONOMICI		
		ANNO 1993	ANNO 1994	VAR % 94/93	ANNO 1993	ANNO 1994	VAR % 94/93
10- Spese per il servizio di mensa per il personale	CAP. 10433	20.979	21.100	0,6	20.979	21.100	0,6
Totale		20.979	21.100	0,6	20.979	21.100	0,6
11- Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica e infermità per causa di servizio . .	CAP. 10684	323	692	114,2	323	692	114,2
Totale		323	692	114,2	323	692	114,2
12- Spese per visite mediche di control- lo (DL 463/83 e Legge 638/83) . .	CAP. 10438	38.413	44.499	15,8	38.413	44.499	15,8
Totale		38.413	44.499	15,8	38.413	44.499	15,8
TOTALE SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO		1.512.156	1.525.583	0,9	1.554.860	1.591.026	2,3
SPESE PER GLI ORGANI DEL- L'ENTE E LE COMMISSIONI							
1 - Presidenza, Consiglio d'Amministra- zione, Comitato esecutivo, Comitati speciali, Comitati regionali e provinciali, altre Commissioni e Comitati centrali e periferici	CAP. 10101 CAP. 10102 CAP. 10104 CAP. 10105 CAP. 10107 CAP. 10407	11.830	10.500	-11,2	11.830	10.500	-11,2
2 - Collegio dei Sindaci	CAP. 10103 CAP. 10106	1.316	1.406	6,8	1.316	1.406	6,8
TOTALE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE E LE COMMISSIONI . . .		13.146	11.906	-9,4	13.146	11.906	-9,4
ALTRI ONERI DI FUNZIONAMENTO							
1 - Spese legali connesse al recupero di contributi, concessione di pre- stazioni e altre controversie	CAP. 11001 CAP. 11003 CAP. 11004 CAP. 11009	73.733	70.925	-3,8	73.733	70.925	-3,8
da riportare		73.733	70.925		73.733	70.925	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AGGREGATI DI SPESA	CAPITOLI	DATI FINANZIARI DI COMPETENZA			DATI ECONOMICI		
		ANNO 1993	ANNO 1994	VAR. % 94/93	ANNO 1993	ANNO 1994	VAR % 94/93
riporto		73.733	70.925		73 733	70 925	
2 - Altri oneri (tributi diversi, IVA risarcimenti, ecc)	CAP. 10682 CAP. 10683 CAP. 10805 CAP. 10806 CAP. 10444	18 026	13.978	-22,5	18 026	13.978	-22,5
3 - Acc.to oneri fiscali su rec. spese						17.722	
Totale		91.759	84.903	-7,5	91.759	102.625	11,8
TOTALE COSTI DI AMMINISTRAZIONE		4.161.512	4.172.160	0,3	4.409.051	4.430.823	0,5

TOTALE GENERALE DELLE SPESE (RENDICONTO 1994)

GESTIONI	TOTALE SPESE DI AMMINISTRAZIONE	RECUPERI DI SPESE DI AMM NE	RESIDUI INSUSSISTENTI	TOTALE SPESE DI AMM AL NETTO DEI RECUPERO E RESIDUI
FONDO PENSIONI LAV. DIPENDENTI	2.060.802.871.790	40.667.562.575	103.021.732.954	1.917.113.576.261
GEST. TRATT. PERS. ENTI PUBBL. CREDIT.	2.661.115.492	24.995.000	142.159.000	2.493.961.492
GEST. CONTR. E PRESTAZ. CD/CM	397.667.901.756	6.081.015.000	31.880.793.000	359.706.093.756
GEST. CONTR. E PRESTAZ. ARTIGIANI	229.804.333.586	2.762.881.000	10.699.861.000	216.341.591.586
GEST. CONTR. E PRESTAZ. COMMERC.	196.785.300.750	2.475.328.000	9.193.226.000	185.116.746.750
FONDO PREV. PERS. TRASPORTI	34.032.544.490	440.704.000	1.701.124.000	31.890.716.490
GEST. IMMOBILI	289.857.378			289.857.378
FONDO PREV. PERS. TELEFONI	9.883.745.793	94.512.000	484.646.000	9.304.587.793
FONDO PREV. PERS. IMP. CONSUMO	2.267.695.414	25.378.000	107.902.000	2.134.415.414
FONDO PREV. PERS. ENEL E AZ. PRIV.	15.479.032.405	164.532.000	783.002.000	14.531.498.405
FONDO PREV. PERS. VOLO	1.531.079.170	27.265.000	74.644.000	1.429.170.170
GEST. SPEC. PREV. MINATORI	920.003.798	9.701.000	39.763.000	870.539.798
FONDO INTEGR. PERS. AZIENDE GAS:	2.104.390.450	21.313.000	107.175.000	1.975.902.450
GEST. IMMOBILI	163.220.659			163.220.659
GEST. MOBILIARE	9.601			9.601
FONDO PREV. PERS. E ATT.-F.DO SPEC.	3.623.244.197	42.548.000	206.045.000	3.374.651.197
-PR CAPIT.	2.122.559.077	16.320.000	93.144.000	2.013.095.077
GEST. SPEC. TRATT. PENS. E DISCIOLTI	3.095.694.661	25.306.000	134.423.000	2.935.965.661
F.DO PREV. PERS. P. GENOVA-TRIESTE	71.054.813	280.000	3.108.000	67.666.813
FONDO PREV. PERS. IMP. COLLETTIVE	199.445.376	1.528.000	8.612.000	189.305.376
GEST. SPEC. MUTUALITÀ PENS. CASAL.	358.346.377	27.683.000	17.095.000	313.568.377
FONDO PREV. CLERO E CULTI DIV.	1.747.720.387	20.310.000	87.063.000	1.640.347.387
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE I.V.	2.181.723.066	26.825.000	94.176.000	2.060.722.066
FONDI VARI - ISES	169.668.349	1.050.000	7.347.000	161.271.349
- INCIS	169.668.349	1.050.000	7.347.000	161.271.349
- IACP	164.993.818	1.022.000	7.146.000	156.825.818
- Cassa unica assegnat. familiari	198.439.449.211	3.005.843.000	11.548.569.000	183.885.037.211
- C.I.G. operai dell'edilizia	10.643.535.250	116.099.000	474.252.000	10.053.184.250
- C.I.G. op. edil. sett. lapideo ind	1.003.711.664	40.780.000	45.632.000	917.299.664
- C.I.G. op. edil. sett. lapideo art.	371.915.496	2.463.000	16.176.000	353.276.496
- C.I.G. operai dell'industria	49.676.579.516	497.124.000	2.330.356.000	46.849.099.516
- C.I. salari op. imp. agricole	19.638.317.141	228.127.000	2.563.089.000	16.847.101.141
- F.do rimp. lav. extracom. L943/86	118.780.200	1.141.000	5.529.000	112.110.200
- Ass. obbligh. DS involontaria	222.983.302.183	3.767.269.000	14.425.708.000	204.790.325.183
- Gest. F.do gar. tratt. fine rapp.	7.762.004.325	606.985.000	366.100.000	6.788.919.325
- Gest. Prest. econ. temp. ex EE. dis	297.373.669.760	2.998.978.555	14.190.973.000	280.183.718.205
- Cassa imp. rich. armat. agricolt.	2.802.017	17.000	121.000	2.664.017
- Cassa imp. rich. armat. commercio	2.802.017	17.000	121.000	2.664.017
- Cassa imp. rich. armat. credito, as	2.815.524	17.000	122.000	2.676.524
- Cassa imp. rich. armat. industria	51.704.199	99.000	2.242.000	49.363.199
- Cassa imp. rich. armat. prof. art.	1.868.830	11.000	81.000	1.776.830
- Assic. obbligh. contro TBC	42.794.800.069	579.543.000	2.248.605.000	39.966.652.069
GEST. IMMOBILI	16.884.896			16.884.896
GEST. EROG. TRATT. SPEC. DS-front.ri	172.626.558	1.441.000	8.720.000	162.465.558
FONDO EDUCAZ. ORFANI PERS. INPS	25.814.649	160.000	1.118.000	24.536.649
GIAS				
- Erogazioni pensionistiche	89.895.828.550	1.275.258.000	3.984.325.000	84.636.245.550
- Erog. mantenimento salario	65.534.766.724	724.723.000	2.967.192.000	61.842.851.724
- Erog. trattamenti famiglia	84.744.169	162.000	3.670.000	80.912.169
- Sgravi oneri sociali e al. agev.	49.594.166.046	327.792.000	2.213.136.000	47.053.238.046
- Interventi diversi	71.838.686	445.000	3.110.000	68.283.686
GEST. RISC. CONT. SERV. SAN. NAZ. ASR	336.829.385.441	5.092.705.000	28.863.334.000	302.873.346.441
GMR	28.044.105.390	780.686.000	1.475.292.000	25.788.127.390
GMS	410.847.017	4.875.757	27.647.000	378.324.260
GEST. C/TERZI - ex E.N.A.O.L.I	1.487.410.060	45.630.000	67.903.000	1.373.877.060
- ex GES.CA.L.	22.598.172.003	519.198.000	1.017.371.000	21.061.603.003
- Asili nido	2.024.711.443	43.461.000	91.404.000	1.889.846.443
- F.do rotaz. prog. sp	5.870.506.257	131.692.000	264.886.000	5.473.928.257
- Stab. termali in gest. diretta	29.878.319	196.000	1.329.000	28.353.319
- Stab. termali in convenzione	2.202.183.436	13.629.000	95.336.000	2.093.218.436
- Casa di riposo di Camogli	135.982.515	612.000	5.969.000	129.401.515
- Gest. inv. patrim. immobili	5.158.335.666	24.360.000	244.287.000	4.889.688.666
- Gest. inv. patrim. mobili	1.469.574.688	9.102.000	63.643.000	1.396.829.688
TOTALE GENERALE	4.430.823.040.917	73.799.749.887	248.518.881.954	4.108.504.409.076

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

ANNO 1994

PAGINA BIANCA

Decreto Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1993, emanato in attuazione dell'art.25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Ha determinato per il triennio 1993 - 1995 la misura del contributo a carico delle Gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale INPS. Tale misura è rimasta invariata rispetto ai precedenti Decreti.

Legge 24 dicembre 1993, n. 537 " Interventi correttivi di finanza pubblica".

La legge, tra l'altro, prevede:

- l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1994, per le pensioni di importo mensile inferiore o pari a 1.000.000 di lire, corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali e il valore accertato della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT;

- il parziale differimento al 1995 dell'incremento stabilito per il 1994 in favore delle "pensioni d'annata";

- la revisione della disciplina pensionistica in materia di pensioni di anzianità mediante lo slittamento delle decorrenze già stabilite dal decreto legge n. 384/1992 convertito dalla legge n. 438/1993;

- l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dell'obbligo della tutela previdenziale per i cosiddetti lavoratori subordinati che svolgono le attività di cui all'art. 49, primo e secondo comma, lettera a, del testo unico delle imposte dirette. I lavoratori sono iscritti, ai fini dell'A.G.O., in una gestione separata nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali e nel rispetto delle disposizioni previste per quest'ultima gestione, fatta esclusione del livello minimo imponibile ai fini contributivi, di cui all'art. 1, terzo comma, della legge n. 233 del 2 agosto 1990;

- le modifiche apportate al decreto legislativo n. 375 dell'11 agosto 1993 in materia di riduzione delle agevolazioni contributive in agricoltura;

- le modifiche delle norme concernenti i requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

Legge 26 gennaio 1994, n.56, di conversione del decreto-legge 26 novembre 1993, n.478.

Ha previsto, nei casi di accordo collettivo relativo a programmi di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale, la possibilità di prorogare, sino al 31 dicembre 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a dodici mesi; la proroga è applicabile anche alle aziende destinatarie dei provvedimenti di integrazione sottoposte a procedure concorsuali, ad aziende con meno di 100 lavoratori, ad aziende in amministrazione straordinaria e ad unità produttive con oltre 500 dipendenti.

Le anzidette proroghe possono essere disposte in deroga ai limiti temporali stabiliti dall'art. 1, commi 3, 5 e 9, della legge n. 223/91 e dalle medesime sono esclusi i lavoratori in possesso dei requisiti necessari per beneficiare dell'indennità di mobilità "lunga" nonché del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori edili; i periodi di trattamento straordinario prorogato ai sensi della legge in esame determinano una pari riduzione dell'indennità di mobilità.

Legge 28 gennaio 1994, n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale".

Prevede la concessione della pensione ordinaria di inabilità ai soggetti già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai sensi dell'articolo 156, primo comma, n. 2, del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379.

Il decreto ministeriale contiene il regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1992, n. 162 che ha previsto, tra l'altro, il rimborso, su richiesta inoltrata dai datori di lavoro all'Istituto di previdenza a cui è iscritto il lavoratore, delle retribuzioni corrisposte ai volontari del soccorso alpino e speleologico del CAI, per le giornate di assenza dal lavoro per lo svolgimento della suddetta attività o di esercitazioni connesse.

Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con legge 19 luglio 1994, n. 451. "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali".

Il decreto-legge comprende le disposizioni contenute nei DD.LL. 183 e 185/1994, che, a loro volta, avevano reiterato i DD.LL. 39 e 40/1994 decaduti per mancata conversione in legge.

a) Disposizioni in materia di contributi.

Il contributo dello 0,90% di cui alla legge 707/1990 è dovuto, con decorrenza 1° gennaio 1994, per i dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche per i soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate, a seguito dell'estensione a detti lavoratori della disciplina del trattamento di integrazione salariale.

Il termine di validità degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e zone assimilate di cui all'art. 59 del T.U. delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218, è prorogato fino al 30 giugno 1994, con una riduzione dello sgravio generale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dal 6% al 5%.

Viene introdotto un nuovo sgravio totale per la durata di un anno a decorrere dalla data di assunzione, per i nuovi assunti nel periodo 1°.12.1993/30.6.1994, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE; si applica sui contributi dovuti all'INPS posti a carico dei datori di lavoro, calcolati sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il termine dell'efficacia degli sgravi per il Mezzogiorno, per le imprese di trasformazione dei prodotti di cui all'allegato II del Trattato Istitutivo della Comunità Europea (taluni prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca), è prorogato dal 31 dicembre 1993 alla scadenza del periodo di paga in corso al 30 giugno 1994.

Sono confermati, a decorrere dal 1°.1.1994, gli esoneri contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 del D.L. 22.3.1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, secondo condizioni, limiti e modalità previsti dal predetto decreto.

Le misure di fiscalizzazione aggiuntiva che erano state previste in via temporanea per gli anni 1992 e 1993, sono state rese ora permanenti.

Al fine di garantire il riassetto organizzativo e produttivo delle imprese esercenti il trasporto aereo, anche in conseguenza del progressivo processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, con decorrenza dal 1°.1.1994 è concessa la fiscalizzazione degli oneri sociali, per la totalità dei dipendenti, nella misura stabilita a favore delle imprese armatoriali di navigazione dal D.L. 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1990, n. 210 e successive proroghe e integrazioni.

b) Disposizioni in materia di pensionamento anticipato.

Prevede (art. 8), nel limite massimo di 15.500 unità, un piano per il triennio 1994-1996 di pensionamenti anticipati dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché dalle imprese già beneficiarie dei provvedimenti di sostegno e reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (legge 181/1989) e dalle imprese di impiantistica industriale nel settore siderurgico, in attività al 1° gennaio 1994, di età non inferiore a cinquanta anni se uomini e quarantasette anni se donne che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503.

Per il biennio 1994-1995, nel limite massimo complessivo di 800 unità, è previsto in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del gruppo Alitalia :

a) il pensionamento anticipato per i soggetti in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) il beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, in favore dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. A tali lavoratori spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.

E' previsto, ancora, (art.10) nel limite massimo di 8500 unità, un piano di pensionamenti anticipati a beneficio dei lavoratori:

a) dipendenti dalle imprese industriali, interessati da procedure di mobilità intraprese nel corso dell'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale e che, ove licenziati nel corso dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per beneficiare del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.223. I lavoratori interessati debbono aver compiuto, alla data del 31 dicembre 1993, cinquanta anni se donne o 55 anni se uomini ed aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una anzianità contributiva di almeno 25 anni, o, in alternativa ai predetti requisiti, aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una anzianità contributiva di almeno trenta anni;

b) dipendenti dalle imprese appartenenti al settore dell'industria della difesa i quali maturino, entro il 31 dicembre 1994, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, una anzianità contributiva di almeno trenta anni ed entro il 31 dicembre 1996 una età non inferiore ai 55 anni. Il pensionamento si applica nel limite massimo di 800 unità nell'ambito del contingente sopraindicato.

La legge 451/94 ha fatto salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei DD.LL. 39/94, 40/94, 183/94 e n. 185/94.

c) Disposizioni in materia di prestazioni non pensionistiche.

L'importo mensile dell'assegno per il nucleo familiare è aumentato di L. 20.000, con effetto dal 1° luglio 1994, per ogni figlio, con esclusione del primo, qualora del nucleo familiare facciano parte due o più figli.

La percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione è aumentata al 27% dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 ed al 30% fino al 31 dicembre 1994; per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti e l'indennità ordinaria ai lavoratori agricoli gli aumenti, mediamente pari al 28,5%, avranno effetto nel 1995, in quanto in tale anno verranno liquidate le prestazioni riferite al 1994.

A partire dal 20 gennaio 1994, sono previsti due massimali mensili per l'indennità di disoccupazione: rispettivamente di L. 1.248.021 e di L. 1.500.000 a seconda che la retribuzione lorda di riferimento superi o meno L. 2.700.000 mensili; a decorrere dal 1995, verrà effettuata la rivalutazione sia degli importi massimi che dell'importo di L. 2.700.000.

Per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie è stato introdotto un nuovo criterio di calcolo dei periodi massimi di godimento valevole sino al 31 dicembre 1996 e l'estensione alle imprese che occupano fino a 50 dipendenti dell'ampliamento dei limiti temporali delle prestazioni, già previsto per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 5 e 15; tale ampliamento consente l'erogazione degli interventi ordinari sino a 24 mesi per periodi consecutivi e, se non consecutivi, fino a 24 mesi nel triennio.

Anche per le integrazioni salariali sono previsti i due massimali di cui sopra.

Ha esteso ai lavoratori edili, a determinate condizioni (anzianità aziendale, godimento dell'indennità di integrazione salariale straordinaria) il trattamento speciale di disoccupazione previsto per i lavoratori delle aree ove esiste grave crisi occupazionale, introducendo per questi un secondo massimale pari a L. 1.500.000

lorde mensili per i lavoratori edili con una retribuzione mensile superiore a L. 2.700.000 lorde ed ha disposto, tra l'altro, una proroga di 6 mesi del trattamento speciale di disoccupazione edile per i lavoratori che avrebbero cessato di fruire di tale prestazione entro la data del 30 giugno 1994.

Anche per l'indennità di mobilità ordinaria viene introdotto un secondo e più elevato massimale pari a L. 1.500.000 lorde mensili per i lavoratori che percepiscono una retribuzione mensile superiore a L. 2.700.000 lorde.

Viene disposto, tra l'altro, una proroga di 6 mesi dell'indennità di mobilità trasformata per i lavoratori che avrebbero cessato di fruirne entro la data del 30 giugno 1994 e una proroga di 6 mesi dell'indennità di mobilità ordinaria in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità del Mezzogiorno che avrebbero cessato di fruire di tale prestazione entro il primo semestre 1994.

Ha previsto per i lavoratori in mobilità che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità, la possibilità di optare per la relativa indennità.

Viene esteso il diritto all'indennità di mobilità ai lavoratori collocati in mobilità dal 21 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 dalle imprese commerciali e dalle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 addetti, nonché dalle imprese di vigilanza con più di 15, diritto esteso, altresì, ma limitatamente al periodo 21 gennaio - 31 dicembre 1994, ai lavoratori delle imprese di spedizione e trasporto con più di 50 addetti; viene esteso il beneficio della mobilità lunga ai lavoratori che sono stati o saranno posti in mobilità nel periodo 21 gennaio - 31 dicembre 1994 che dipendano da unità produttive che, pur non essendo ubicate nelle aree del Mezzogiorno o in aree con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale ovvero nelle aree di declino industriale individuate ai sensi del Regolamento C.E.E. n.2081/93 (obiettivo n.2), facciano parte di unità produttive - costituite anteriormente alla data del 20 gennaio 1994 - appartenenti ad un'impresa che occupa più di 500 dipendenti, di cui almeno un terzo appartenenti a unità produttive situate nelle suddette aree.

Decreto 4 luglio 1994, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Dispone - in attuazione sia degli artt. 3, comma 1, e 5, comma 1, della legge n. 185/1992, a favore delle aziende singole o associate, danneggiate da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione

previdenziale e in possesso dei previsti requisiti - l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento, nelle seguenti misure:

- 25% per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al 35% e non superiore al 70% della produzione lorda vendibile esclusa quella zootecnica;
- 50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile esclusa quella zootecnica.

Decreto 14 luglio 1994 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro.

Dispone l'aumento del contributo a carico degli iscritti al Fondo clero da L. 1.317.270 a L. 1.369.960 a decorrere dal 1° 1.1993.

Decreto Interministeriale 5 agosto 1994, riguardante il nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno.

Definisce, in conformità agli indirizzi dell'Unione Europea, gli sgravi di cui all'art. 59 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1994.

Decreto-legge 27 agosto 1994, n.513, convertito con legge 28 ottobre 1994, n.595.

"Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta".

Il decreto-legge, reiterativo di precedenti decreti non convertiti, ha disposto in favore dei dipendenti occupati a tempo indeterminato, alla data del 31.12.1992, presso le società controllate dall'Ente per la cellulosa e la carta, rientranti nel campo di applicazione della legge n.223/91, la possibilità di concedere il trattamento straordinario, concernente le imprese sottoposte a procedure concorsuali. In caso di esclusione delle società predette dalla disciplina dell'intervento straordinario, la norma ha previsto che ai dipendenti delle stesse competeva un'indennità di importo pari al trattamento straordinario per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

Decreto-legge 29 agosto 1994, n.516, convertito con legge 27 ottobre 1994, n. 598.

“Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi”.

Il Commissario liquidatore dell'EFIM può predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia che andrà a scadere il 30 giugno 1996 per il personale delle società controllate dall'Efim ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale.

Sono ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori che, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, 30 agosto 1994 e sino alla data del 30 giugno 1996, rispettivamente:

a) siano in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) risultino di età non inferiore a cinquantacinque anni se uomini e cinquanta anni se donne e che possono far valere i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e non più di trenta anni di anzianità contributiva.

Al fine di realizzare il programma di pensionamenti anticipati le società controllate dall'EFIM, in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa, che hanno fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari di CIG per il periodo massimo consentito, sono ammesse agli stessi interventi fino alla ultimazione delle operazioni di liquidazione e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

Decreto-legge 7 ottobre 1994, n.570, reiterato con decreto-legge 9 dicembre 1994, n.675.

“Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale”, di reiterazione di precedenti decreti-legge non convertiti.

Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno - in servizio alla data del 14 agosto 1992 che non ha presentato, entro

il 15.9.1993, al Commissario liquidatore domanda ai fini della iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ovvero che ha revocato, entro il 28.2.1994 la domanda stessa - cessa dal rapporto di impiego con la predetta Agenzia a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento pensionistico e previdenziale ad esso spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data di cessazione del rapporto di impiego. Nei confronti di detto personale non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità.

Decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito in legge 27 dicembre 1994, n.738.

Reiterativo di precedenti decreti non convertiti, ha disposto che le aziende controllate dall'EFIM possono usufruire dell'intervento straordinario di integrazione salariale fino alla ultimazione delle operazioni di dismissione delle aziende stesse e comunque per non più di sei mesi oltre il termine massimo previsto.

Decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito in legge 21 gennaio 1995, n. 22.

"Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"

Ha sostituito integralmente il DL. n. 644/1994. Il provvedimento ha sospeso dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995 il versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale nonché i contributi per il S.S.N, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Inoltre, ha previsto che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono utilizzare lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati sospesi dal lavoro o disoccupati operanti nei comuni colpiti dalle avversità atmosferiche; ai lavoratori spetta una indennità non inferiore al trattamento straordinario di CIG che, erogata dall'INPS, viene allo stesso rimborsata dai soggetti utilizzatori fino alla misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, di reiterazione del DL. n. 553/1994.

" Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento

anticipato nel settore pubblico e privato”.

Ha previsto il blocco di tutti i pensionamenti di anzianità a partire dal 28 settembre 1994 fino all'entrata in vigore del riordinamento dei sistemi previdenziali privati e pubblici, con l'esclusione di casi espressamente contemplati.

Decreto-legge 30 novembre 1994, n.661.

Proroga dal 30/11 al 30/12/1994 il pagamento della seconda rata del condono previdenziale (L.243/93 e successive modificazioni) per le attività dello spettacolo.

Decreto-legge 9 dicembre 1994, n.674, reiterato con decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31.

“Norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali nonché a sostegno dell'occupazione”.

Decreto-legge di reiterazione di precedenti provvedimenti non convertiti in legge.

Ha previsto l'ulteriore prosecuzione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei dipendenti delle società non operative della GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno individuati con D.P.R. 6 marzo 1978, n.218, nonché dei dipendenti dell'INSAR per un periodo di un anno, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità; dalla proroga sono esclusi i lavoratori in possesso dei requisiti necessari per beneficiare dell'indennità di mobilità “lunga” ovvero dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'AGO. Decorsi i primi sei mesi di fruizione, la misura del trattamento anzidetto è ridotta del 20 per cento, fatta eccezione per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili.

Prevede, inoltre, la proroga di ulteriori dodici mesi dei trattamenti di integrazione salariale in scadenza entro il 31 dicembre 1995 a favore dei lavoratori edili, nel limite di 5.000 unità, che possono fare valere una anzianità aziendale non inferiore a 36 di cui almeno 24 di lavoro effettivo.

Decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696.

“Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo”.